

Contratto internazionale di Agenzia

Tra:

con sede in

(in seguito denominato "il Fabbricante")

e:

con sede in

(in seguito denominato "l'Agente")

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1: Territorio e Prodotti contrattuali

1.1 Il Fabbricante affida all'Agente, che accetta, l'incarico di promuovere la vendita dei prodotti indicati nell'Allegato 1 (in seguito denominati "Prodotti contrattuali") nel territorio indicato nell'Allegato 2 (in seguito denominato "il Territorio").

Art. 2: Compiti dell'Agente

2.1 L'Agente si impegna a promuovere secondo le ragionevoli istruzioni impartitegli dal Fabbricante, la vendita dei Prodotti contrattuali nel Territorio. L'Agente si impegna in particolare a visitare con regolarità, con frequenza proporzionata alla loro importanza, i clienti attuali o potenziali del Territorio.

2.2 L'Agente trasmette al Fabbricante le richieste o gli ordini ricevuti, che quest'ultimo è libero di accettare o rifiutare. Egli non detiene alcun potere di stipulare contratti in nome e per conto del Fabbricante, né di impegnare in qualsiasi modo quest'ultimo nei confronti di terzi.

2.3 L'Agente si obbliga a tener informato il Fabbricante delle condizioni di mercato, della concorrenza e comunque fornirgli tutte le notizie utili all'aumento dei volumi delle vendite per ciò che riguarda la zona di competenza territoriale.

2.4 L'Agente terrà informato il Fabbricante sulle leggi e sui regolamenti in vigore nel Territorio ai quali i Prodotti debbano conformarsi (es. norme in materia di etichettatura ecc.)

2.5 L'Agente non è autorizzato a ricevere pagamenti per conto del Fabbricante, se non previa specifica autorizzazione scritta di quest'ultimo.

Art. 3: Indipendenza dell'Agente

3.1 L'agente svolge la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione.

3.2 L'agente ha la più ampia libertà nella scelta di modi e tempi nello svolgimento del proprio incarico.

Art. 4: Minimo degli affari

4.1 Le parti possono concordare, nell'Allegato 4, obiettivi minimi garantiti e le conseguenze del loro mancato raggiungimento

Art. 5: Obbligo di non concorrenza

5.1 L'Agente ha l'obbligo, per tutta la durata del presente contratto, di astenersi dal rappresentare, fabbricare e distribuire, prodotti concorrenti con i Prodotti contrattuali.

5.2 L'Agente è libero, previo assenso del Fabbricante, di rappresentare, distribuire o fabbricare prodotti non concorrenti (purché non nell'interesse di fabbricanti concorrenti).

Art. 6: Star del credere

6.1 L'Agente è tenuto ad accertarsi con la massima diligenza possibile della solvibilità dei clienti dei quali trasmette gli ordini.

6.2 L'Agente assume lo star del credere per insolvenza del compratore nella misura del 15% della perdita subita dal Fabbricante.

Art. 7: Obblighi del Fabbricante

7.1 Il Fabbricante fornirà all'Agente la necessaria documentazione relativa ai Prodotti contrattuali (depliant, materiale pubblicitario, listini prezzi ecc.) nonché le informazioni necessarie all'Agente per poter adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto.

Art. 8: Esclusiva

8.1 Il Fabbricante si impegna a non concedere nel Territorio a terzi il diritto di rappresentare o distribuire i Prodotti contrattuali.

8.2 Il Fabbricante resta comunque libero di trattare direttamente, senza l'intermediazione dell'Agente, con i clienti

presenti nel Territorio: su tali affari spetterà all'Agente la provvigione di cui all'articolo 10.

8.3 Il Fabbricante si riserva di trattare direttamente, senza che spetti all'Agente alcuna provvigione, con i clienti riservati indicati nell'Allegato 3.

Art. 9: Subagenti

9.1 L'Agente dovrà svolgere la sua attività senza ricorrere a subagenti

Art. 10: Provvigioni dell'Agente

10.1 L'agente avrà diritto, come compenso per l'opera prestata, ad una provvigione pari all'8% su tutte le vendite concluse nel Territorio di sua competenza. Esse vanno calcolate sul prezzo di vendita fatturato dedotti eventuali sconti. Sono escluse tutte le spese accessorie quali trasporto, imballaggio e oneri di qualsiasi tipo.

10.2 Non competerà all'Agente alcuna provvigione o indennizzo sugli ordini non accettati dal Fabbricante.

10.3 L'Agente ha diritto alla provvigione su tutte le vendite di Prodotti contrattuali concluse dal Fabbricante nel corso del contratto con clienti stabiliti nel Territorio (ad eccezione dei clienti riservati di cui all'Allegato 3).

10.4 La provvigione verrà liquidata alla fine di ogni trimestre, al lordo delle trattenute e dei contributi posti direttamente a carico dell'Agente dalla legge o da altre disposizioni obbligatorie.

10.5 La provvigione spetterà all'Agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al Fabbricante.

Art. 11: Durata e scioglimento del contratto

11.1 Il presente contratto si intende costituito a tempo indeterminato ed entra in vigore il giorno della firma.

11.2 Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di sei mesi, che dovrà essere comunicato alla controparte per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (ad es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere).

12. Risoluzione anticipata del contratto

12.1 Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, senza preavviso, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o corriere), in presenza di un inadempimento contrattuale che costituisca giusta causa di recesso (secondo

quanto previsto all'art. 12.2) o in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino la risoluzione anticipata (secondo quanto stabilito all'art. 12.3).

12.2 E' considerata giusta causa di recesso qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrattuale su una base di fiducia reciproca.

12.3 Costituiscono circostanze eccezionali che giustificano il recesso senza preavviso: fallimento o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta una delle parti; morte o sopravvenuta incapacità dell'Agente; condanne civili o penali dell'Agente o altre circostanze che possano pregiudicarne il buon nome o ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività.

Art. 13: Indennità di clientela

13.1 In caso di risoluzione del rapporto, verrà riconosciuta all'Agente un'indennità di clientela, se e nella misura in cui tale pagamento sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.

Art. 14: Clausola di Conciliazione e Arbitrato - Legge applicabile

14.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto verranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione presso la "Corte Internazionale dell'Adriatico e dello Ionio" e risolte secondo le disposizioni sulla conciliazione contenute nel Regolamento di procedura da questa adottato, che le parti espressamente dichiarano di accettare e che sarà considerato parte integrante del contratto per richiamo della presente clausola.

14.2 Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta in via definitiva con un arbitrato, secondo le norme contenute nel Regolamento di procedura della "Corte Internazionale dell'Adriatico e dello Ionio", che le parti espressamente dichiarano di accettare e che sarà considerato parte integrante del contratto per richiamo della presente clausola.

14.3 Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di procedura della Corte medesima.

14.4 La lingua da impiegarsi nel procedimento arbitrale sarà la lingua italiana.

14.5 Gli arbitri applicheranno le disposizioni del presente contratto ed i principi di diritto generalmente riconosciuti nel commercio internazionale come applicabili ai contratti internazionali di agenzia con esclusione dei diritti nazionali.

- Allegato 1: Prodotti contrattuali
- Allegato 2: Territorio contrattuale
- Allegato 3: Clienti riservati
- Allegato 4: Minimo degli affari

Stipulato a, il.....

Il Fabbricante

.....

L'Agente

.....